

**SCRITTURA PRIVATA REP. N° ..... DELLA CITTÀ DI RIVOLI**

**OGGETTO: CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA/PIAZZA/CORSO..... DESTINATA A CHIOSCO/EDICOLA.**

Oggi, ..... in una sala della sede comunale sita in Corso Francia 98 a Rivoli, viene sottoscritta la presente scrittura privata, da valere da ogni effetto di ragione e di legge, tra:

- il **Comune di Rivoli** (C.F. 00529840019), di seguito denominato **“Concedente”**, rappresentato dall'Arch. Antonio Graziani, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Dirigente della Direzione Servizi al Territorio e alla Città, tale nominato con Decreto del Sindaco n. 6/2025 del 1° aprile 2025, esecutivo ai sensi di legge, che interviene non in proprio ma per conto e nell'interesse del suddetto Comune, legittimato a stipulare in nome e per conto dell'Ente ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.125 del 13 dicembre 1999 e art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs n.267 del 18 agosto 2000.

e

- il/la Sig./Sig.ra ....., nato a ..... il ....., C.F. ...., residente in ..... in qualità di titolare dell'impresa ..... con sede legale in ..... P. IVA ....., di seguito denominato **“Concessionario”**.

**PREMESSO**

- che l'area sita in Via/Piazza/Corso....., censita al catasto terreni del Comune di Rivoli, Foglio ....., mappale ....., part. ...., di mq....., come meglio rappresentata nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera **“A”**, risulta essere di proprietà del Comune di Rivoli;

Visti:

- l'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. “Codice della Strada”), che stabilisce che la durata delle concessioni di occupazione e di uso del suolo pubblico non può superare i 29 anni. Tale limite è inderogabile e volto a garantire il rispetto dei principi di temporaneità e rotazione nell'utilizzo del bene pubblico.
- La Direttiva 2006/123/CE (c.d. “Bolkestein”), che prevede che le concessioni su suolo pubblico non siano rinnovate automaticamente, ma assegnate tramite procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie, con durata limitata e proporzionata, nel rispetto della concorrenza e dell'imparzialità. La direttiva c.d. “Bolkestein” è stata recepita dal legislatore italiano con il D. lgs. 26 marzo 2010, n.59 e s.m.i., che ha introdotto nell'ordinamento i principi di concorrenza, trasparenza e parità di accesso alle attività economiche.
- La Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, che ha fissato i criteri per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, prevedendo una durata massima di 12 anni, l'esclusione del rinnovo automatico

e l'obbligo di gare basate su trasparenza e professionalità; il Documento unitario del 24 gennaio 2013 ha fornito indicazioni attuative per l'applicazione di tali principi.

- Il documento della Conferenza delle Regioni del 3 agosto 2016, recepito in Piemonte con la D.G.R. 25-3970/2016, che ha dettagliato ulteriori modalità di assegnazione
- La legge 30 dicembre 2023, n. 214 (c.d. "Decreto Concorrenza 2022"), che ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 le concessioni scadute o in scadenza.
- La Comunicazione di Giunta n. 13 del 14 marzo 2024, con cui l'Amministrazione comunale ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2025 delle concessioni scadute, in attuazione della legge n. 214/2023.
- La Comunicazione di Giunta n. 50 del 2 ottobre 2025, con cui l'Amministrazione ha dato indirizzo favorevole all'indizione di una procedura competitiva per l'assegnazione delle aree pubbliche su cui insistono i chioschi le cui concessioni risultano scadute o in scadenza, chiedendo di essere coinvolta nella definizione dei criteri da adottare nel bando.
- La Comunicazione di Giunta n. 66 del 3 dicembre 2025, con cui l'Amministrazione comunale ha dato indirizzo favorevole alla proroga delle concessioni scadute, sino alla stipula dei contratti di concessione, e comunque non oltre il 30/06/2026. Tale proroga è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 1354 del 10/12/2025.
- La Comunicazione di Giunta n.68 del 10 dicembre 2025, con cui sono stati definiti i criteri da adottare per la valutazione delle istanze nell'ambito della procedura competitiva per le concessioni di occupazione di suolo pubblico delle aree su cui sono edificati chioschi ed edicole sul territorio comunale.
- La Delibera di Giunta n. 44 del 19 febbraio 2026, con cui è stata approvata la modalità di assegnazione delle aree su cui insistono i chioschi mediante una procedura competitiva.
- La Determinazione dirigenziale n. .... del ....., con cui sono stati approvati l'avviso di gara, il disciplinare, lo schema di contratto e i relativi allegati. In ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata normativa il Comune, con avviso di gara prot. n. .... del..... e relativi allegati, ha esperito una procedura competitiva ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle aree.

Tutto ciò premesso, le parti, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, e volendo tradurre in atto formale quanto sopra

#### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

##### Articolo 1 - Soggetti

Il Comune di Rivoli, di seguito per brevità denominato "**Concedente**", come sopra rappresentato, concede al/alla Sig./Sig.ra ....., C.F. ....in qualità di titolare dell'impresa ....., con sede legale in ....., P. IVA ....., di seguito denominato "**Concessionario**" il diritto di occupare una porzione di area pubblica, sita in Via/Corso/Piazza ....., censita al catasto terreni del Comune di Rivoli, Foglio ....., mappale ....., part. ...., di mq....., come meglio rappresentata nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**" per farne parte integrante e sostanziale.

## **Articolo 2 – Caratteristiche della concessione**

La concessione ha carattere strettamente personale e può essere goduta dal concessionario esclusivamente per l'uso per il quale la concessione stessa è rilasciata. Il concessionario assume la concessione dell'area avendo valutato i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, tenendo conto in particolare del rendimento della concessione, della quantità e qualità degli investimenti e dei rischi connessi alle eventuali modifiche delle condizioni di mercato. La concessione dell'area avviene nello stato di fatto e di diritto in cui la stessa si trova, senza poter avanzare alcuna azione, pretesa o ragione nei confronti del Comune di Rivoli.

Si precisa che il presente atto di concessione ha ad oggetto esclusivamente la porzione di area pubblica, così come identificata nella summenzionata planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "A", su cui è edificato/verrà edificato il manufatto che è/sarà di proprietà del concessionario.

## **Articolo 3 – Durata, recesso, revoca, decadenza ed estinzione**

La Concessione decorre dalla data di stipula del presente atto e avrà la durata di anni 12 (dodici), con scadenza prevista in data .....; alla scadenza del termine sopraindicato, il presente contratto si intenderà definitivamente e improrogabilmente risolto.

Al Concessionario è consentito recedere dalla concessione con apposita comunicazione formale da trasmettere al Concedente a mezzo p.e.c., raccomandata A/R o in originale cartaceo da consegnare all'Ufficio protocollo dell'ente, da inviare con almeno 60 giorni di preavviso, fermo restando l'obbligo di assolvimento del pagamento del canone annuale previsto dalla stessa.

L'Amministrazione può in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi, ai sensi dell'art. 13 c.3 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni di suolo e le esposizioni pubblicitarie, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 25/03/2021.

Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) perdurante inadempimento o reiterate violazioni del suddetto Regolamento comunale, delle norme regolamentari e legislative vigenti in materia e delle condizioni e degli obblighi previsti nel presente atto, con particolare riferimento all'art.6, effettuate da parte del concessionario, di suoi collaboratori o dipendenti;
- 2) uso improprio del suolo pubblico o destinazione ed utilizzo dell'occupazione diversi rispetto a quelli per i quali è stata rilasciata la concessione;
- 3) mancata osservanza dell'obbligo di pagamento del canone, di cui all'art. 7 del presente atto;
- 4) mancata osservanza delle prescrizioni sulla cessione o locazione del manufatto o ramo d'azienda di cui all'art.4 del presente atto;

- 5) mancato rispetto dei termini per la trasmissione agli uffici competenti della documentazione richiesta, salvo proroga, nonché la trasmissione di progetto totalmente difforme da quello valutato in sede di commissione di gara, come meglio specificato all'art.8 del presente atto.

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, il Concedente provvederà a comunicare al concessionario i motivi o gli addebiti che comportano la decadenza della concessione, invitandolo a presentare entro il termine perentorio di 30 giorni le proprie giustificazioni o la documentazione richiesta. Qualora il concessionario non produca le giustificazioni e i documenti richiesti oppure, qualora trasmessi, siano ritenuti infondati, insufficienti o non pertinenti, il Concedente dichiarerà la decadenza della concessione. La decadenza della concessione non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

Sono cause di estinzione della concessione:

- 1) l'estinzione della persona giuridica o la cessazione definitiva dell'attività, salvo il subentro entro 6 mesi dalla data di cessazione dell'attività di un nuovo operatore economico ai sensi dell'art.4 del presente atto;
- 2) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

#### **Articolo 4 – Subentro**

Il soggetto concessionario si impegna a non cedere o locare il manufatto o il ramo d'azienda, con successivo subentro nella titolarità della concessione in caso di cessione, nei 24 mesi successivi alla data di stipula dell'atto, salvo il caso di successione a seguito di morte; trascorso il termine di 24 mesi, la cessione o locazione del manufatto o del ramo d'azienda è permessa solo a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione comunale. Il rilascio dell'autorizzazione non è soggetto al silenzio-assenso di cui all'art.20 della Legge 241/1990. Il soggetto subentrante, cessionario o conduttore, accetta tutte le condizioni previste dal presente disciplinare e dal contratto di concessione, compresa la data di cessazione della concessione, che rimane immutata. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza della concessione.

Tutte le spese e gli oneri di subentro, compresa la registrazione, sono interamente a carico del soggetto subentrante.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente articolo, si rimanda all'art.11 del Regolamento comunale.

#### **Articolo 5 – Risarcimento dei danni cagionati a terzi**

La concessione s'intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di adempiere a tutti gli obblighi e di rispettare tutti gli adempimenti previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dell'area potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Concedente da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

Il concessionario in data ..... (prot. ....) ha trasmesso all'amministrazione concedente copia di polizza assicurativa n°..... stipulata con ..... in data ..... contro i rischi di responsabilità civile verso terzi o cose di terzi derivanti dalla fruizione dell'area concessa, con massimale pari ad Euro.....

#### **Articolo 6 – Obblighi e oneri a carico del concessionario**

Il Concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative, regolamentari previste in dipendenza della concessione, nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare. In particolare:

- a) Il concessionario si impegna ad esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
- b) Il concessionario si impegna a dare attuazione alle ordinanze del Sindaco, ed alle eventuali richieste o prescrizioni delle strutture comunali competenti, accollandosi eventuali oneri e spese di manutenzione;
- c) Il concessionario prende atto ed accetta che l'aggiudicazione non equivale in nessun modo ad approvazione del progetto. Per l'esecuzione degli eventuali interventi di ristrutturazione del manufatto esistente o demolizione ed edificazione di un nuovo manufatto o di modifica del manufatto esistente il concessionario si impegna, a sua cura e spese, a richiedere l'acquisizione di ogni autorizzazione, permesso, licenza, nulla osta ecc... e a trasmettere all'amministrazione la documentazione richiesta entro i termini, come meglio specificato all'art.9 del presente atto, attenendosi alle eventuali prescrizioni e non avendo nulla a pretendere nel caso in cui il manufatto non potesse essere, per qualsiasi motivo, adeguato e reso funzionale al progetto presentato e dichiarando sin d'ora la disponibilità ad apportare le eventuali variazioni ritenute necessarie dagli enti competenti. Il concessionario si impegna a trasmettere all'amministrazione documentazione progettuale che non sia interamente difforme a quella valutata in sede di gara;
- d) Il concessionario si impegna a realizzare, nel rispetto delle norme vigenti, gli interventi sull'immobile eventualmente previsti nella proposta progettuale, assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché ogni responsabilità giuridica al riguardo;
- e) Il concessionario assume il ruolo di committente e responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., garantendo che l'esecuzione degli eventuali interventi sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con riferimento anche alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. L'osservanza di quanto sopra potrà essere verificata in qualsiasi momento dal concedente;
- f) Il concedente resta comunque estraneo a tutti i rapporti del concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il concessionario ed i detti soggetti senza che mai si possa da chiunque invocare una responsabilità diretta o indiretta del concedente. A tal fine il concessionario manleva il concedente da ogni responsabilità al riguardo;
- g) Al termine dei lavori di edificazione o ristrutturazione del manufatto, il concessionario si obbliga a trasmettere, a propria cura e spese, la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) ai sensi dell'art.24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. "Testo Unico dell'Edilizia");
- h) in caso di mantenimento del chiosco esistente senza interventi rilevanti, il concessionario si impegna a trasmettere all'Amministrazione, entro i termini, la C.I.L.A. corredata dall'attestazione dello stato di fatto dell'immobile (piante, planimetrie, prospetti) e il certificato di idoneità statica asseverato da un tecnico abilitato, come meglio specificato all'art.9 del presente atto.
- i) Il concessionario si impegna a svolgere a proprio rischio, profitto e responsabilità le attività economiche di cui alla proposta progettuale presentata in sede di offerta, assumendosi ogni alea economica e finanziaria a riguardo;
- j) Il concessionario dovrà provvedere a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta l'area oggetto di concessione e alle sue pertinenze sin dalla consegna ed a qualsiasi opera necessaria alla adeguata conservazione, alla agibilità ed all'uso della stessa per la destinazione funzionale prevista;
- k) Entro 60 giorni dalla cessazione della concessione, per qualsiasi motivo, l'area dovrà essere riconsegnata libera da persone o cose, salvo proroghe ammesse esclusivamente per cause di forza maggiore o per fatti non imputabili al concessionario, previa istanza motivata e documentata; la rimozione del manufatto e il ripristino dell'area sono interamente a carico del concessionario. Scaduto il termine senza che siano avvenuti la rimozione e il ripristino dei luoghi, il manufatto verrà rimosso a spese del Comune, con rivalsa nei confronti del concessionario inadempiente;

- l) Il concessionario è tenuto all'intestazione e al pagamento delle varie utenze (elettriche, idriche...) e delle tasse e imposte locali e nazionali gravanti sul bene;
- m) In caso di edificazione di un nuovo manufatto, concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'installazione della struttura, che dovrà rispondere alle normative vigenti e alle prescrizioni degli uffici competenti, così come saranno a carico del concessionario le eventuali spese per l'allaccio alle reti pubbliche, quelle di ripristino dell'area che si rendessero necessarie a seguito dei lavori di installazione dello stesso, nonché quelle di collegamento alla viabilità;
- n) Qualora l'attività non risulti già avviata, il concessionario è tenuto ad avviarla entro il termine di dodici mesi dalla data di stipula del contratto, a pena di decadenza della concessione. Il termine può essere prorogato esclusivamente per cause di forza maggiore o per fatti non imputabili al concessionario, previa istanza motivata e documentata presentata prima della scadenza, per il tempo strettamente necessario e comunque entro il limite massimo stabilito dall'Amministrazione. L'avvio dell'attività dovrà essere tempestivamente comunicato all'amministrazione concedente.

### **Articolo 7 – Canone**

La presente concessione è soggetta al pagamento del canone patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fissato in €...../mq dalla delibera di Giunta comunale n.23 del 29 gennaio 2026, pari a € ..... (...../...) all'anno. Il canone può essere soggetto a modifica e adeguamento per effetto di successiva Delibera di Giunta Comunale di aggiornamento del Canone Unico Patrimoniale.

Il pagamento del canone deve essere effettuato, per il primo anno, all'atto del rilascio della concessione e, per gli eventuali anni successivi entro il 31 marzo di ciascun anno. La gestione delle attività connesse alla riscossione, controllo dei pagamenti, recupero del relativo canone patrimoniale spetta, in forza del contratto in essere n. rep. 786/2024 per le attività di gestione delle previgenti entrate patrimoniali/tributarie, alla società concessionaria Ica S.p.A: (Codice Fiscale 02478610583 – Partita IVA 01062951007).

In ogni caso il canone per le occupazioni permanenti è determinato in ragione dell'anno solare indipendentemente dall'inizio della stessa.

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente articolo, si rimanda al Titolo V del suddetto Regolamento comunale.

### **Art. 8 – Trasmissione dei progetti all'amministrazione concedente**

In caso di realizzazione di un nuovo manufatto o di modifiche rilevanti al manufatto esistente, il concessionario presenta entro 90 giorni dalla stipula del presente contratto, tramite SUAP quale unico punto di accesso, il progetto completo del manufatto corredato della documentazione necessaria ai fini istruttori, asseverato da un tecnico abilitato. Il SUAP provvede al coinvolgimento degli uffici competenti secondo le rispettive attribuzioni. L'eventuale intervento dovrà avvenire nel rispetto delle norme edilizie vigenti e delle prescrizioni impartite dagli uffici competenti.

Nel caso di mantenimento del manufatto esistente, e in particolare qualora l'aggiudicatario coincida con il precedente concessionario, è richiesta la presentazione entro 90 giorni dalla stipula del presente contratto, tramite SUAP, della C.I.L.A. corredata dall'attestazione dello stato di fatto dell'immobile (piante, planimetrie, prospetti) e dal certificato di idoneità statica. La documentazione deve essere asseverata da un tecnico abilitato.

Il termine può essere prorogato esclusivamente per cause di forza maggiore o per fatti non imputabili al concessionario, previa istanza motivata e documentata presentata prima della scadenza, per il tempo strettamente necessario e comunque entro il limite massimo stabilito dall'Amministrazione. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza della concessione.

La presentazione agli uffici competenti di progetto totalmente difforme da quello valutato in sede di gara comporta la decadenza della concessione.

#### **Art.9 – Normativa applicabile**

Il concessionario è soggetto, oltre che alle disposizioni contenute nel presente atto di concessione, alle norme previste in materia dal D. Lgs.vo n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i. e dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni di suolo e le esposizioni pubblicitarie, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 25/03/2021, che con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente atto, si considera applicabile quanto previsto dal Regolamento.

#### **Art.10– Codice di comportamento**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, c.3, del D.P.R. n. 62/2013 “regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 65” e del Codice di Comportamento del Comune di Rivoli, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 394/2013 e s.m.i., l'Ente e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori di qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione dell'atto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

#### **Art.11 - Privacy**

Il Comune informa i Concessionari che, ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.e i., i dati personali forniti, o comunque acquisiti nel presente contratto di comodato saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata. I Concessionari, con la sottoscrizione della presente scrittura, sono informati che i suddetti dati sono trattati per l'assolvimento degli oneri, per l'esercizio dei diritti discendenti dalla presente concessione e per ogni altra finalità a cui l'Ente sia legittimato ai sensi dell'art. 6 del Reg. UE 679/2016. I dati raccolti: sono trattati da personale del Comune appositamente autorizzato; sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati; sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi.

Il Comune informa i Concessionari che, ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.e i., i dati personali forniti, o comunque acquisiti nel presente contratto di comodato saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata. I Concessionari, con la sottoscrizione della presente scrittura, sono informati che i suddetti dati sono trattati per l'assolvimento degli oneri, per l'esercizio dei diritti discendenti dalla presente concessione e per ogni altra finalità a cui l'Ente sia legittimato ai sensi dell'art. 6 del Reg. UE 679/2016. I dati raccolti: sono trattati da personale del Comune appositamente autorizzato; sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati; sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi.

#### **Art. 12 – Spese di registrazione**

Tutti gli oneri di registrazione, spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti all'atto di concessione sono a carico del concessionario. La registrazione dovrà avere luogo entro i termini previsti dalla legge. Dell'avvenuta registrazione del presente atto e degli estremi dovrà esserne data tempestiva comunicazione formale all'amministrazione concedente, da effettuarsi a mezzo p.e.c., raccomandata A/R o in originale cartaceo da consegnare all'Ufficio protocollo dell'ente.

### **Art. 13 - Controversie**

Resta convenuto tra le Parti che le eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONCEDENTE

*Il Dirigente*

---

IL CONCESSIONARIO

*Sig./Sig.ra .....*

---

Agli effetti dell'art. 1341 del codice civile, il concessionario dichiara di approvare espressamente e senza riserva alcuna, i patti **n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 del presente atto.**

IL CONCESSIONARIO

---

Allegato A – planimetria